

MISURE PER LA FAMIGLIA 2020 -EMERGENZA COVID 19

Decreto Legge n.149 del 9 novembre 2020 e Decreto Legge n.111 dell' 8 settembre 2020

Decreto Legge del 9 novembre 2020, n.149. “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Art. 13 Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020](#) e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del [Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020](#) e [del 3 novembre 2020](#).

4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020. 6. All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'[ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Scheda congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

Misure e decorrenza	Destinatari della misura	A chi rivolgersi	Caratteristiche del beneficio
CONGEDO RETRIBUITO Validità per tutto il 2020	Lavoratori dipendenti con figli iscritti a scuole secondarie di primo grado (aree “rosse”) II e III classi.	INPS o Patronato INAS Cisl	Congedo retribuito al 50% della retribuzione riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori fino ad esaurimento fondi (52,1 milioni di euro). Periodo coperto da contribuzione figurativa.
Il beneficio del congedo si applica anche nel caso in cui i figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, siano iscritti a strutture di qualsiasi ordine e grado o in centri diurni di carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.			

Art. 14 Bonus baby-sitting

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020](#) e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della [legge 8 agosto 1995, n. 335](#), o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del [Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020](#) e [del 3 novembre 2020](#).

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

4. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

5. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del [decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla legge [21 giugno 2017, n. 96](#). La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge [27 dicembre 2019, n. 160](#).

6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

7. All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'[ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020](#), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Scheda Bonus baby-sitting

Misure e decorrenza	Destinatari della misura	A chi rivolgersi	Caratteristiche del beneficio
BONUS 2020-2021 Valido anche in caso di affido.	Lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria con figli iscritti a scuole secondarie di primo grado (aree "rosse") II e III classi.	INPS o Patronato INAS Cisl	Diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare durante il periodo di sospensione dell'attività in presenza. Il beneficio è fruibile fino ad esaurimento fondi (7,5 milioni di euro all'anno).
Condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido; - non riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari; - il nucleo familiare non deve avere un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 			
Il beneficio si applica anche nel caso in cui i figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, siano iscritti a strutture di qualsiasi ordine e grado o in centri diurni di carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.			

Decreto legge dell'8 settembre 2020, n. 111. "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Art. 5 Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici

1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 e' riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

5. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, [dalla legge 24 aprile 2020, n. 27](#), e successive modificazioni.

9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[La circolare dell'INPS n.116 del 2 ottobre 2020](#) fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto dal decreto-legge 8

settembre 2020 n. 111. Nel modulo di richiesta devono essere inseriti gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena rilasciato dal Dipartimento di prevenzione della ATS territoriale. Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla domanda, gli elementi identificativi, a pena di rigetto della domanda.

Scheda misure per genitori con figli studenti in quarantena

Misure e decorrenza	Destinatari della misura	A chi rivolgersi	Caratteristiche del beneficio
CONGEDO RETRIBUITO Dal 9 settembre al 31 dicembre 2020	Genitori con figli che non vanno a scuola perché in quarantena da covid-19 (minori di 14 anni)	Inps o Patronato INAS Cisl. Al datore di lavoro (settore pubblico)	Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, i genitori alternativamente possono usufruire di un congedo retribuito al 50% della retribuzione per cura del figlio minore di 14 anni. Il beneficio è fruibile fino ad esaurimento fondi (50 milioni di euro). Periodo coperto da contribuzione figurativa.
<p>Compatibilità: malattia, maternità/paternità, ferie, aspettativa non retribuita, soggetti con particolari situazioni di fragilità, permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992, inabilità e pensione di invalidità.</p> <p>Incompatibilità: congedo parentale, riposi giornalieri della madre o del padre, cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa, strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, lavoro agile e part-time o lavoro intermittente.</p>			

Milano, 18 novembre 2020

A cura di Alessandro Naimzada
Dipartimento Welfare CISL Lombardia